



**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO 2002**

**C**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di seguito denominato "**Ministro**"  
L'Agenzia delle Entrate, di seguito denominata "**Agenzia**", rappresentata dal Direttore,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1. DEFINIZIONI**

1. Ai sensi della presente convenzione si intendono:

- a) Ministro: Ministro dell'Economia e delle Finanze.
- b) Ministero: Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle sue articolazioni centrali.
- c) Direttore: Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- d) Agenzia: Agenzia delle Entrate.
- e) Dipartimento: Dipartimento per le politiche fiscali.
- f) UPB: Unità previsionale di base.
- g) D. Lgs. 300/99: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
- h) D.P.R. 107/01: decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 n. 107, relativo alla organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali.
- i) L. 449/01: Legge 28 dicembre 2001 n. 449, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e al Bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004.
- l) D.M. 349/02: decreto ministeriale del 5 febbraio 2002 n. 349, relativo all'assegnazione alle Agenzie fiscali dei beni immobili e mobili di proprietà dello Stato.
- m) D.M. 4246/02: decreto ministeriale del 15 febbraio 2002 n. 4246, relativo ad alcune variazioni degli stanziamenti previsti dalla L. del 28 dicembre 2001 n. 449.

### **Articolo 2. DURATA E OGGETTO**

1. La presente convenzione regola, per il periodo 01.01.2002 – 31.12.2002, i rapporti tra Ministero e Agenzia in attuazione dell'articolo 59, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 300/99, degli indirizzi pluriennali contenuti nell'Atto del Ministro e delle direttive per la pianificazione contenute nella nota del Sig. Ministro del 29 ottobre 2001.

2. La convenzione è composta dal presente articolato e dagli allegati "Piano annuale dell'Agenzia", "Sistema incentivante", "Flusso informativo per il monitoraggio" e "Sistema di verifica dei risultati".

3. Il Piano annuale dell'Agenzia definisce:

- gli obiettivi generali ed i criteri della gestione;
- gli obiettivi di servizio, i piani di azione programmati per il loro conseguimento e le risorse disponibili;
- le politiche di gestione delle risorse umane;
- il programma di investimenti che comprende la strategia di investimento ed i singoli progetti di investimento.

I contenuti del Piano annuale non limitano gli impegni istituzionali dell'Agenzia, la quale è, in ogni caso, tenuta a svolgere, nei settori di competenza, i servizi nella quantità e con le modalità necessarie al buon andamento delle funzioni amministrative.

4. Il Sistema incentivante definisce:
  - gli obiettivi da conseguire per l'erogazione, nella totalità o in parte, della quota incentivante;
  - le modalità di misura dei risultati realizzati;
  - le modalità di calcolo della quota incentivante erogabile.
  
5. Il Flusso informativo per il monitoraggio definisce:
  - le informazioni da rendere disponibili al Dipartimento per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio;
  - le infrastrutture tecnologiche ed organizzative dedicate al trasferimento delle informazioni;
  - il processo di trasferimento delle informazioni dall'Agenzia al Dipartimento.
  
6. Il Sistema di verifica dei risultati definisce:
  - gli oggetti della verifica;
  - il sistema di rilevazione dei risultati;
  - il processo di verifica.

### **Articolo 3. RISORSE FINANZIARIE**

1. L'ammontare delle risorse finanziarie trasferite all'Agenzia è determinato, per l'esercizio 2002, come segue:
  - A. Il Dipartimento trasferirà, dallo stanziamento previsto per oneri di gestione iscritto nella L. 449/01 alla UPB 6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate, così come modificato dal D.M. 4246/02, 2.024.356.227 euro per le spese di funzionamento ordinarie dell'Agenzia - comprese quelle relative ad attività istituzionali già di competenza dell'Amministrazione finanziaria ed attualmente trasferite alle regioni ed agli enti locali, per le quali sia prevista l'utilizzazione dei servizi resi dall'Agenzia. Il trasferimento avverrà in 4 rate di uguale ammontare alle scadenze del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre 2002 dedotti gli anticipi già corrisposti ed al netto di quanto erogato dal Ministero per la retribuzione fissa del personale e le eventuali spese per locazione di immobili. L'Agenzia indicherà al Dipartimento le eventuali variazioni agli importi erogati dal Ministero prima del trasferimento di ciascuna rata.
    - A.1. Gli oneri relativi alla fornitura di stampati e modelli attinenti allo svolgimento delle missioni istituzionali dell'Agenzia, saranno a carico dei fondi stanziati dalla L. 449/01 per il CdR Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi alla UPB 2.1.5.2 - Servizi del Poligrafico dello Stato - capitoli 1340 e 1341.
  - B. A fronte del programma di investimenti, il Dipartimento trasferirà 244.800.570 euro iscritti nella L. 449/01 alla UPB 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate. Il Dipartimento erogherà gli importi in 4 rate di uguale ammontare alle scadenze del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre 2002.
  - C. Per la quota incentivante si trasferirà un importo determinato in base all'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati nella tabella riportata nell'allegato 2.
    - C.1. Il Dipartimento erogherà l'importo in un'unica soluzione entro il 1° luglio 2003.
    - C.2. Del complessivo stanziamento che sarà definito nel bilancio di previsione dello Stato per il 2003 nella UPB 6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate, il 5% costituisce la quota incentivante. A tale importo sarà aggiunto l'89% delle somme che affluiranno,

sulla base dei risultati dell'esercizio finanziario 2002, nel bilancio dello Stato, in applicazione delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79 convertito in legge n.140 del 28/5/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da destinare esclusivamente all'incentivazione del personale, nonché il 50% delle somme che eventualmente affluiranno, nel corso dell'esercizio finanziario 2002, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni e integrazioni.

C.3. L'Agenzia si impegna a destinare, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali, le risorse trasferite dal bilancio dello Stato a titolo di quota incentivante a misure di miglioramento delle condizioni di funzionamento e potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente.

2. Gli importi saranno erogati nel conto di tesoreria unica n. 12100 "Agenzia delle Entrate" presso la Banca d'Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l'esercizio della Tesoreria unica.
3. La gestione dei residui propri derivanti da impegni assunti fino al 31.12.2000 dal soppresso Dipartimento delle Entrate, è affidata al Dipartimento - Ufficio amministrazione delle risorse che potrà operare anche tramite funzionario delegato degli Uffici dell'Agenzia. Gli adempimenti cui è tenuta l'Agenzia saranno disciplinati da apposita circolare concordata dal Dipartimento con l'Agenzia stessa.
4. Il Dipartimento si impegna altresì ad accreditare all'Agenzia i residui di stanziamento relativi ad anni pregressi, sulla base degli impegni contrattuali che l'Agenzia comunicherà.
5. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e rimborsi di imposte e relativi interessi di mora, alle imposte sui beni dello Stato, nonché alle commissioni, atti, compensi e quant'altro spettante ai concessionari, agli intermediari della riscossione ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale è affidata al Dipartimento - Ufficio amministrazione delle risorse. Resta a carico dell'Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative.

#### **Articolo 4. ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO**

1. L'Agenzia avvia nel corso dell'esercizio 2002, sulla base del piano operativo concordato con l'Agenzia del Demanio e trasmesso al Dipartimento, le attività connesse agli adempimenti previsti dall'art. 6 del D.M. 349/02.
2. L'Agenzia avvia nel corso dell'esercizio 2002, sulla base di uno specifico piano delle attività, dei tempi e dei costi trasmesso al Dipartimento entro il 30 giugno 2002, le operazioni connesse agli adempimenti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 349/02.

#### **Articolo 5. MONITORAGGIO**

1. Per consentire al Dipartimento di monitorare i fattori e gli andamenti gestionali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 107/01, l'Agenzia si impegna a fornire dati e informazioni relative alla organizzazione, ai macroprocessi/processi ed alle connesse produzioni equivalenti ed elementari, all'utilizzo delle risorse ed alle loro eventuali modifiche secondo i termini e le modalità previste nell'allegato 3.

### **Articolo 6. VERIFICA DEI RISULTATI**

1. Il Dipartimento e l'Agenzia verificano, in contraddittorio ed entro il 16.06.2003, secondo la metodologia condivisa, le modalità ed i termini riportati nell'allegato 4, i risultati complessivi della gestione dell'esercizio 2002.
2. Il rapporto di verifica accerta, altresì, il punteggio sintetico di risultato in base al quale si determina la quota incentivante spettante all'Agenzia.

### **Articolo 7. VIGILANZA**

1. L'Agenzia si impegna ad esercitare una funzione interna di vigilanza, caratterizzata da indipendenza tecnica ed autonomia operativa, ed a fornire al Ministro, per il tramite del Capo del Dipartimento, una relazione annuale sugli esiti dell'attività di vigilanza sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con l'utenza.
2. Ferma restando l'alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita la vigilanza di propria competenza attraverso una struttura interna.
3. La funzione di vigilanza esercitata dal Dipartimento si esplica:
  - a) nell'attuazione di un programma di analisi, predefinito e comunicato all'Agenzia, finalizzato alla valutazione delle modalità complessive di azione adottate dalla stessa, in termini esclusivamente di trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riferimento ai contribuenti;
  - b) nell'analisi di procedimenti non inseriti nel programma di cui alla lettera a), in ragione di segnalazioni significative da parte di cittadini, assunte in forma sistematica, di operatori economici o di loro associazioni, ovvero di richieste specifiche del Ministro.
4. Il Dipartimento, ai fini delle analisi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3, può richiedere specifiche informazioni, dati e documentazione all'Agenzia che le fornisce entro i termini concordati e, comunque, entro 45 giorni dalla richiesta.
5. Il Dipartimento, qualora gli elementi forniti dall'Agenzia vengano ritenuti non esaustivi o in caso di mancato riscontro entro i termini, può effettuare visite presso le strutture dell'Agenzia.
6. Al fine di ridurre al massimo l'impatto sulle attività, saranno concordati con l'Agenzia piani e metodologie di svolgimento delle visite di cui al punto 5. Ove non si realizzi un accordo sul piano, per la composizione della controversia si fa ricorso a quanto disposto nell'art. 12 della presente convenzione.
7. Eventuali fenomeni distorsivi rilevati nel corso dell'attività di vigilanza sono segnalati dal Capo del Dipartimento al Ministro ed al Direttore dell'Agenzia per l'adozione di tutti i provvedimenti del caso.

### **Articolo 8. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

1. Nella definizione dei programmi di comunicazione e relazione con i cittadini ed i contribuenti, relativi alle materie di propria competenza, l'Agenzia si uniforma a criteri definiti di concerto con il Dipartimento per le politiche fiscali.
2. Il Dipartimento e l'Agenzia realizzano forme di coordinamento permanente al fine di garantire la coerenza e l'integrazione delle rispettive iniziative di comunicazione relative alla gestione della fiscalità, con particolare riguardo all'elaborazione del programma

annuale di comunicazione ai sensi dell'art. 11, 1° comma, della Legge 150/2000 ed alla realizzazione di campagne informative rivolte all'opinione pubblica.

3. Nell'ambito delle diverse presenze sulla rete internet afferenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il sito del Dipartimento svolge il ruolo di portale per tutta l'Amministrazione finanziaria. A tal fine l'Agenzia concorda con il Dipartimento la realizzazione di un sistema coordinato di informazioni e di link che agevoli l'utente nella consultazione delle pagine e nel reperimento delle notizie e dei servizi.

#### **Articolo 9. SISTEMI INFORMATIVI**

1. L'Agenzia si impegna ad adottare soluzioni gestionali in materia di sistemi informativi compatibili con il più ampio sistema informativo della fiscalità, garantendo l'adeguatezza agli standard di sicurezza e riservatezza nonché la piena interoperabilità dei sistemi in coerenza con le missioni istituzionali affidate.
2. Il Dipartimento definisce, d'intesa con l'Agenzia e gli altri soggetti interessati, le attività di sviluppo e conduzione del Sistema informativo che per loro natura assumono carattere di indivisibilità, nonché la relativa ripartizione dei costi. Ove non si realizzi l'intesa, per la composizione della controversia si fa ricorso a quanto disposto nell'art. 12 della presente convenzione.

#### **Articolo 10. COLLABORAZIONE OPERATIVA TRA MINISTERO ED AGENZIA**

1. Fermo restando quanto disposto in materia di assegnazione di personale agli uffici di diretta collaborazione dal DPR n. 451 del 22/9/2000 e dal DPR n.121 del 6/4/2001 - concernenti i Regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze - il Dipartimento, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può richiedere il supporto e la collaborazione dell'Agenzia nonché il contributo di singole professionalità ivi in servizio.
2. Il distacco di personale dell'Agenzia può riguardare un numero massimo pari allo 0,75% dei dipendenti in servizio presso la stessa. L'Agenzia accoglie la richiesta del Dipartimento, salvo particolari e motivate esigenze di permanenza di tale personale presso sedi particolarmente carenti.
3. L'Agenzia, per il conseguimento di obiettivi specifici che necessitano dell'apporto di professionalità particolari, può richiedere il distacco di personale del Ministero. Le richieste sono accolte, salvo specifiche esigenze di servizio.
4. Gli oneri relativi alla parte fissa della retribuzione del personale distaccato rimangono a carico dell'Ente di provenienza. La retribuzione variabile è a carico dell'Ente presso il quale avviene il distacco.
5. L'Agenzia, nell'ambito della propria autonomia gestionale, assicura il qualificato contributo tecnico-professionale al Ministero, in particolare in materia di elaborazione normativa-regolamentare e di relazioni internazionali.

#### **Articolo 11. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

1. Qualora nel corso dell'anno mutino in modo rilevante e per motivi impreveduti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifi-

che del quadro normativo che incidano fortemente sulla qualità o sulla quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche ed integrazioni necessarie alle clausole della convenzione. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi e, qualora comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, non possono essere approvati se non è intervenuta l'autorizzazione alle relative variazioni contabili.

## **Articolo 12. CONTROVERSIE**

1. Nel caso di contestazioni sulla interpretazione e sulla applicazione della convenzione, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, ed in ogni altro caso previsto nella presente convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Nell'ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da:
  - A. tre membri nominati dal Ministro, tra i quali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;
  - B. il Capo del Dipartimento;
  - C. il Direttore dell'Agenzia.
3. Sulla base delle conclusioni della commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale il Dipartimento e l'Agenzia si conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se necessario, del principio di autotutela.
4. Gli oneri relativi al funzionamento della predetta commissione saranno a carico del bilancio dell'Agenzia.
5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della convenzione, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
6. Salvo una diversa regolamentazione in specifici atti negoziali, le controversie insorte fra l'Agenzia e le altre Agenzie fiscali, anche in merito alla separazione delle risorse, ovvero la Guardia di finanza o altri enti e organi che operano nel settore della fiscalità statale, sono sottoposte, in caso di esito negativo dei tentativi di amichevole componimento, al Ministro che adotta, nell'esercizio delle sue funzioni sull'intero settore, le iniziative idonee a risolvere la questione.

*Roma, li 28 MAR. 2002*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
(Giulio Tremonti)  
F.to

*Il Direttore dell'Agenzia*  
(Raffaele Ferrara)  
F.to